



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI PINEROLO**

Nella persona del dott. Fabrizio Cera ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile N. Ruolo Generale promossa da
residente in Torino ed elettivamente domiciliato in
Alessandria in Via Cremona n. 6 presso la **Alessandria Globoconsumatori Onlus**.

OPPONENTE

Contro

COMUNE DI ORBASSANO in persona del Sindaco p.t.

OPPOSTO

Avente ad oggetto: opposizione a sanzione amministrativa

All'udienza del 9.11.2020 la causa veniva decisa; con lettura del dispositivo sulle
seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse del ricorrente:

Voglia il Giudice di Pace provvedere all'accoglimento del ricorso ed ordinare
l'annullamento e l'archiviazione del verbale...volendomi riconoscere le spese
sostenute per il presente giudizio

Nell'interesse del resistente:

Voglia il giudice di pace rigettare il ricorso

Svolgimento del processo

Con ricorso spedito in cancelleria il 25.6.2020 il sig.

proponeva

opposizione avverso il verbale n. 7931R\2020\V elevato dalla Polizia Locale del Comune di Orbassano in data 22.2.2020, notificato il 26.5.2020, per violazione del combinato disposto degli art.146 comma 3 e art. 41 cds (attraversamento intersezione con semaforo rosso).

Nel proprio ricorso il ricorrente contestava la sussistenza della violazione e la regolarità dell'accertamento eccependo l'assenza di valida delibera autorizzativa all'installazione dell'apparecchiatura di rilevamento, la mancata omologazione e taratura annuale dell'apparecchio e l'illegittimità dell'accertamento da remoto dell'infrazione.

In data 4.11.2020 provvedeva a costituirsi in Cancelleria il Comune depositando gli atti del procedimento e le controdeduzioni con i propri documenti osservando la sussistenza della violazione e la legittimità dell'accertamento.

All'udienza del 9.11.2020 parte ricorrente eccepiva la tardività della costituzione avvenuta oltre il termine di 10 giorni dall'udienza e la inutilizzabilità delle produzioni effettuate con particolare riferimento al certificato di taratura tardivamente prodotto ed alla mancata produzione della delibera di approvazione dell'installazione (solo in udienza esibita).

Esaurita la discussione e precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva decisa con lettura del dispositivo.

Motivi della decisione

Va preliminarmente premesso che la proposizione dell'opposizione introduce un ordinario giudizio di cognizione (seppur regolato dalla disciplina dell'art. 7 D.Lgs 150\11) in cui spetta alla P.A l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della propria pretesa creditoria (Cass. n°3837\2001) ed, in particolare, la sussistenza dell'infrazione e, ove contestata, la legittimità del procedimento sanzionatorio.

Nel caso de quo parte ricorrente aveva contestato, oltre che il merito dell'infrazione,



l'assenza di una valida delibera autorizzativa all'installazione della postazione di rilevamento semaforico, la mancanza di valida omologa dell'apparecchiatura e la mancata taratura annuale dell'apparecchio ed era, quindi, compito della p.a., in adempimento degli oneri probatori a suo carico, produrre in giudizio la documentazione attestante la regolarità del rilevamento sotto tali profili.

Secondo orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (per tutte Cass. 9545\2018), nell'ambito del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, le produzioni da parte della p.a. sono soggette a duplice concorrente disciplina:

- ai sensi degli art. 6 comma 8 e art. 7 comma 7 D.Lgs 150\11, la produzione del rapporto e degli atti relativi all'accertamento, alla sua contestazione e notificazione (produzione del verbale e della relazione di servizio, dei fotogrammi e/o scontrini attestanti l'infrazione, della relazione di notifica e/o della cartolina attestante la notifica a mezzo posta del verbale) è soggetta al termine di 10 giorni prima dell'udienza indicato dal giudice nel decreto di fissazione udienza, termine che la giurisprudenza reputa meramente ordinatorio così che la tardiva produzione di tali atti è mera irregolarità e gli stessi sono sempre utilizzabili come prova (Cass. 5828\2015) anche ove prodotti oltre il termine predetto;
- ai sensi del generale richiamo al rito del lavoro operato dagli art. 6 comma 1 e art. 7 comma 1 D.Lgs 150\11 per il giudizio di opposizione a sanzione, la costituzione in giudizio e la produzione degli altri documenti probatori (diversi dal verbale e dagli atti di accertamento di cui sopra) che la p.a. abbia eventualmente la necessità di depositare in giudizio è, invece, soggetta alla disciplina dell'art. 416 cpc che prevede il termine perentorio e decadenziale di 10 giorni prima dell'udienza (Cass. 16853\2016).

Alla luce di tali principi e tenuto conto che la costituzione in giudizio, con la



produzione dei documenti tutti, è avvenuta solo il 4.11.2020 con udienza fissata al 9.11.2020, i soli documenti tempestivamente prodotti ed utilizzabili per la decisione sono gli atti di accertamento (verbale con la notifica ed i fotogrammi dell'infrazione) mentre ogni altra produzione risulta tardiva ed inutilizzabile.

In particolare la p.a. non ha provveduto a produrre in giudizio la delibera attestante l'autorizzazione all'installazione dell'apparecchio di rilevamento delle infrazioni (solo in udienza esibita) ed ha solo tardivamente prodotto - si che di tale produzione non può tenersi conto - il decreto di approvazione ed il certificato di taratura annuale dell'apparecchio, così da non avere assolto agli oneri probatori circa la legittimità del procedimento che gravavano a suo carico.

Tale circostanza è sufficiente ed assorbente di ogni altra questione e conduce all'accoglimento del ricorso; il verbale deve pertanto essere annullato.

Tenuto conto della particolare formula con cui si perviene all'accoglimento e del fatto che gli atti di accertamento (validamente prodotti) hanno comunque attestato la sussistenza in sé della violazione contestata, sussistono giusti motivi per una integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il giudice di pace di Pinerolo, *contrariis reiectis*, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Accoglie il ricorso avverso il verbale n. 7931R\2020V elevato dalla Polizia Locale del Comune di Orbassano in data 22.2.2020 e per l'effetto annulla il verbale predetto con la sanzione ivi comminata
- Compensa integralmente le spese di lite

Pinerolo 9.11.2020

Registato in Tribunale
 Cgd 1-0-2020
IL CANCELLIERE
 TRON Mafalda

11/11/2020
 per M. Tron